

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964

(29<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (264) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i> . . . . .	Pag. 606, 608, 610
BANFI . . . . .	607, 608
BERTOLI . . . . .	606, 608, 610
FORTUNATI . . . . .	606, 607, 608, 609
LO GIUDICE . . . . .	607, 609
PARRI . . . . .	609
PIRASTU . . . . .	607, 608
ROSELLI . . . . .	610
SALARI . . . . .	608
SALERNI . . . . .	606, 608, 610
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	606, 607, 608, 609

« Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (540) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i> . . . . .	610, 611, 612
SALERNI . . . . .	611, 612
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	611, 612

#### SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . .	605
GIGLIOTTI . . . . .	605

*La seduta è aperta alle ore 12.*

*Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bosso, Braccesi, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Martinelli Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salerni e Stefanelli.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bonacina è sostituito dal senatore Banfi.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi.*

**PELLEGRINO**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

#### Sul processo verbale

**GIGLIOTTI**. Vorrei far presente che, nel processo verbale della seduta precedente, non risulta il voto contrario del gruppo comunista al disegno di legge n. 354.

**PRESIDENTE**. Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:  
« Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio » (264)**

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Bonacina, impegnato fuori Roma per motivi inerenti al suo ufficio, se non vi sono osservazioni, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge.

Le borse di studio conferite ai giovani meno abbienti sono assoggettabili a imposta di ricchezza mobile in categoria C-2. Da vari Ministeri ed enti pubblici è stata pertanto ripetutamente richiesta l'emanazione di un disegno di legge tendente ad esonerare dall'imposta di ricchezza mobile dette borse di studio onde favorire la ricerca scientifica, la istruzione e il completamento della preparazione professionale.

Tale è appunto il fine che si propone il disegno di legge in esame. Si fa presente che la minore entrata conseguente all'emanazione della legge prevista in circa 250 milioni di lire, sarà compensata, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate relative al condono tributario delle sanzioni non aventi natura penale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente alinea:

« 1) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio ».

**BERTOLI**. La borsa di studio è una forma di liberalità; occorre procedere con cautela, dato che chiunque può istituirla.

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Deve essere autorizzata dal Provveditorato agli studi, oppure è concessa in base a concorsi.

**FORTUNATI**. Bisognerebbe trovare una formulazione del tipo: « borse di studio per istituti di istruzione », perchè, sotto la formula « borse di studio », si potrebbe costituire, ad esempio, un ufficio studi.

**BERTOLI**. Vi sono effettivamente motivi di perplessità, perchè nell'articolo 1 del disegno di legge si parla di « assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio »: in questo modo potrebbe avvenire che, sotto forma di borse di studio, si dia dei compensi di altra natura.

**SALERNI**. Insomma, dobbiamo preoccuparci di evitare che, sotto la formula « borsa di studio », si celi un rapporto di lavoro. Ma questi casi sono affidati all'esame concreto della pubblica Amministrazione; infatti, sembra molto difficile stabilirlo in sede legislativa. Occorrerebbe fare una casistica infinita.

**FORTUNATI**. Io sarei del parere di interpellare il Ministero della pubblica istruzione, dandone l'incarico al Sottosegretario Valsecchi.

**VALSECCHI**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il pericolo non sussiste certamente per quanto riguarda la definizione del soggetto attivo; esso potrebbe invece sussistere, ad esempio, qualora la Fiat volendo assumere del personale, bandisse un concorso, e, invece di far effettuare ai nuovi dipendenti un normale periodo di prova, si servisse di borse di studio. Ma se, ad esempio, la Fiat volesse mandare i propri funzionari a perfezionarsi sui metalli presso un istituto tecnico straniero o presso un'altra grande azienda straniera, mi pare che ciò non potrebbe costituire un'irregolarità.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)29<sup>a</sup> SEDUTA (15 ottobre 1964)

Secondo me la delicatezza del problema risiede nella difficoltà di distinguere queste due ipotesi.

**L O G I U D I C E .** Questo pericolo, indubbiamente, si può presentare, soprattutto nel settore bancario, a cominciare dalla Banca d'Italia. La Fondazione Stringher bandisce delle borse di studio assegnate a giovani italiani, per la maggior parte funzionari di banca, che vanno a prestar servizio presso una banca estera. Alcuni istituti di credito, ad esempio il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, danno delle borse di studio a propri dipendenti perchè vadano a perfezionarsi all'estero, evidentemente nell'interesse dell'Istituto.

**F O R T U N A T I .** Non sono quelle le borse più cospicue.

**L O G I U D I C E .** Neppure in questi casi riterrei opportuno incoraggiare queste borse anche con l'esenzione fiscale.

**F O R T U N A T I .** Il problema non è quello relativo alla definizione di « borsa di studio », perchè concordo nel ritenere che questa può avere forme diverse, ma quello di stabilire dove deve essere utilizzata la borsa. Questo è il punto che può dar luogo a interpretazioni equivocate in sede di accertamento tributario. Ad esempio, un dirigente di un'azienda potrebbe dichiarare di avere istituito cento borse di studio da due milioni, purchè le persone che hanno i requisiti adatti vengano a studiare nella azienda.

Quindi, prevedere un minor gettito di 250 milioni significa che le borse di studio avrebbero un importo annuo di 6.250.000.000 di lire. Ma dove sono, in Italia, queste borse per 6.250.000.000?

**B A N F I .** Si deve tener conto che solo agli studenti stranieri si danno borse per un importo complessivo di due miliardi e mezzo. Credo che nella somma totale rientrano anche queste.

**F O R T U N A T I .** Il problema consiste nell'evitare che un'azienda possa istituire

borse di studio in seno alla propria organizzazione.

**P I R A S T U .** Dall'ordine del giorno risulta che su questo disegno di legge occorre il parere della 6<sup>a</sup> Commissione; noi non lo abbiamo ricevuto.

**F O R T U N A T I .** Ormai il termine per il parere è scaduto. Mi permetto di insistere su questo dato: 250 milioni di gettito corrispondono a lire 6.250.000.000 di erogazioni, perchè l'aliquota sui redditi di categoria C-2 è del 4 per cento.

D'altra parte, questo è un testo tributario e non una legge sulla pubblica istruzione: è chiaro quindi che il concetto di borsa di studio non può trovar qui una definizione.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Su questo problema il Ministro delle finanze ha così risposto a una lettera del Ministro della pubblica istruzione che gli comunicava che il suo Ministero aveva riconsiderato il problema relativo all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio, pervenendo alla conclusione che, per dette borse, non può essere adottata una soluzione unica:

« Al riguardo reputo opportuno innanzi tutto ricordarti che con lettera n. 3445 U. L. del 28 gennaio 1964 diretta al tuo ufficio legislativo, ho precisato che la generica affermazione della norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge Atti Senato 264, non esclude dal beneficio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile tutti gli assegni che, come i premi di studio ed i sussidi scolastici, hanno sostanzialmente lo stesso carattere e le stesse finalità delle borse di studio.

Inoltre mi permetto farti osservare che la norma in esame non pone, a tal fine, alcuna limitazione nei soggetti eroganti, in quanto precisa in modo esplicito che il beneficio compete agli assegni "da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio", comprese quindi le casse scolastiche e i patronati scolastici. Non ravviso pertanto la necessità di un'apposita norma diretta ad assimilare, come proposto dal tuo Ministero, le borse di studio concesse agli alunni delle scuole

secondarie, i premi di studi e di sussidi concessi dalle casse scolastiche e dai patronati scolastici, all'assegno di studi universitari di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Il carattere oggettivo delle sanzioni previste dal disegno di legge in questione, non consente alcuna discriminazione in rapporto ai soggetti che corrispondono tali assegni, discriminazione che non avrebbe peraltro alcun giuridico fondamento, dato che trattasi di compensi aventi la stessa natura e le stesse finalità ».

BERTOLI. Ma neppure così si definisce il concetto della borsa di studio.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. La relazione al disegno di legge fornisce, all'inizio, questa definizione: « gli assegni corrisposti a giovani meno abbienti per mantenersi agli studi ». È già un riferimento preciso.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo dubbio che noi possiamo definire ciò che s'intende comunemente per « borse » in senso giuridico, perchè, probabilmente, in alcuni casi il nome sottintende fatti che hanno ulteriori specificazioni, talora legate a tradizioni locali: c'è chi lo chiama « assegno », chi « contributo », chi « premio ». Mi sembra che questa non sia la sede per tentare una definizione onnicomprensiva; noi dobbiamo proporci soltanto di esentare quelle erogazioni, comunque siano denominate, che si propongono di rendere possibile a un giovane non abbiente il proseguimento degli studi.

BERTOLI. Ma questo deve risultare dalla legge, perchè il consiglio di amministrazione di una società potrebbe arrivare a pagare delle normali retribuzioni sotto forma di borse di studio, che non sarebbero quindi soggette alla ricchezza mobile.

SALARÌ. Nella relazione è specificato che le erogazioni avvengono a favore di allievi non abbienti.

BERTOLI. Non è nella legge.

PIRASTU. Si potrebbe integrare la legge con la dizione che figura nella relazione.

BANFI. Ma le aziende concedono le borse di studio ai propri funzionari, non per mantenere agli studi coloro che non hanno mezzi.

FORTUNATI. Non riesco a capire come si è giunti alla valutazione della minore entrata.

BERTOLI. Questo è un argomento che mi sembra essenziale perchè serve a capire la portata del provvedimento.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho qui sotto gli occhi il testo della legge approvata il 21 febbraio 1963, che dice: « Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi ... è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-63, un assegno di studi universitari ».

SALERNI. Questa è una formula più felice, perchè mi sembra che possa bene adattarsi alle borse di studio istituite da privati, alle quali dobbiamo riferirci in via principale. Faccio parte, nel mio paese, di un comitato per l'assegnazione di borse di studio agli studenti più meritevoli nel conseguimento della licenza liceale e tra i requisiti richiesti è essenziale quello della mancanza di mezzi. Si potrebbe quindi parlare di « borse di studio a titolo di sostentamento ».

BERTOLI. A mio avviso le borse di studio debbono esser ben definite, perchè le aziende possono dare premi straordinari al personale sotto quella forma.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Le borse di studio istituite ad iniziativa di privati sono numerose. Nella mia città, Mondovì, ad iniziativa di un giornale locale sono state istituite borse di studio di 60.000 lire per gli studenti cittadini. Hanno cominciato con una, oggi sono oltre 80.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª SEDUTA (15 ottobre 1964)

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarebbe opportuno definire il soggetto attivo.

L O G I U D I C E . Cosa intende per « soggetto attivo »? Chi eroga la borsa di studio?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, chi la riceve. Sarebbe, quindi, opportuno specificare in favore di chi viene erogata ed i requisiti necessari per poterne usufruire.

L O G I U D I C E . La preoccupazione dei colleghi è relativa non tanto ai requisiti cd al soggetto attivo, quanto al fatto che per questa via non si giunga a camuffare un rapporto di lavoro.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma se si dicesse, ad esempio, che tra i requisiti richiesti per il soggetto attivo vi è anche quello di non essere dipendente stipendiato fisso, evidentemente si delimiterebbe il campo.

L O G I U D I C E . Ho portato in precedenza l'esempio della Fondazione Stringher: normalmente si tratta di funzionari di banca che si recano all'estero per perfezionarsi in materie bancarie.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A mio avviso, però, non è questo lo scopo del provvedimento. La banca in questo caso, infatti, sostiene una spesa per il perfezionamento professionale dei suoi dipendenti, mentre con il presente disegno di legge si tende a favorire il conseguimento di un titolo di studio e non — ripeto — di un perfezionamento, che può avvenire anche nell'interesse di una determinata industria.

Facciamo l'ipotesi di una industria italiana che ad un certo momento — come avviene ormai abbastanza frequentemente — decide di inviare un gruppo di suoi dipendenti per un determinato periodo in America, in Inghilterra o in Germania ...

L O G I U D I C E . In questo caso, senza dubbio, non si tratta di una borsa di studio, ma di un perfezionamento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora questa ipotesi non è conciliabile con il concetto di borsa di studio: secondo me, si tratta di una spesa produttiva che l'azienda sopporta per poter acquisire ai propri dipendenti maggiori nozioni ed un perfezionamento nel loro campo.

Questo vuol dire, quindi, che il rapporto di dipendenza è tale da impedire che si possa parlare in questi casi di borse di studio.

P A R R I . A mio parere, l'impostazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato non è esatta.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma le mie osservazioni sono fatte soltanto a fini orientativi, perchè, se si deve modificare il testo del provvedimento, devo sapere quello che la Commissione vuole.

P A R R I . Se si vuole che il provvedimento sia un incentivo per la ricerca scientifica ed, in genere, per lo sviluppo dell'istruzione pubblica, non si devono porre limitazioni, se non quella che si tratti di una borsa di studio effettiva, effettivamente concessa ed effettivamente goduta: se si tratta di una borsa di studio che serve per qualificare maggiormente qualcuno, tutto il resto, cioè che essa sia concessa dalla « Edison » o dall'ultimo comune d'Italia, non ha alcuna importanza.

F O R T U N A T I . L'importante è che non sia sostitutiva di un rapporto di lavoro!

P A R R I . Questo è evidente: se porta, però, alla qualificazione di qualcuno non ha alcuna importanza — ripeto — da chi è concessa. Sarebbe bene guardare cosa fanno in proposito gli altri Paesi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La preoccupazione che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29ª SEDUTA (15 ottobre 1964)

in futuro un organismo qualsiasi possa cercare di camuffare con la borsa di studio un rapporto di lavoro, sussiste egualmente: è necessario, però, tenere presente che esistono anche degli uffici che possono compiere accertamenti.

**BERTOLI.** In base al disegno di legge in esame tali uffici, anche quando avessero accertato qualche irregolarità, non potrebbero far niente: basta, infatti, che ci si trincerò dietro il termine « borsa di studio ».

**ROSELLI.** Mi si consenta un ricordo personale: io ho compiuto degli studi per conseguire la libera docenza in siderometallurgia, mentre ero anche stipendiato fisso.

Se in tal caso qualcuno avesse corrisposto all'impiegato e studioso Roselli una borsa di studio perchè conseguisse entro due anni, presso l'Università di Milano, la libera docenza in siderometallurgia, chi avesse fatto tale concessione avrebbe potuto controllare l'operato del Roselli (cioè se veramente lavorasse per conseguire la libera docenza) e, nel caso che egli entro due anni avesse effettivamente ottenuto la libera docenza, avrebbe potuto compensare questo risultato, in aggiunta alla retribuzione normale.

A mio parere anche questa è una « borsa di studio », in quanto vi è il risultato oggettivo dell'incoraggiamento allo studio. Ed una garanzia di carattere pubblico è data anche dal risultato dell'impegno che si è assunto e condotto a termine.

**SALERNI.** Si tratterebbe, però, di un fatto da accertarsi posteriormente. Noi, invece, dobbiamo stabilire, come norma astratta, un criterio che serva ad individuare una borsa di studio dal punto di vista oggettivo.

**BERTOLI.** A mio avviso, è opportuno lasciare al Sottosegretario di Stato il compito di trovare una più esatta dizione.

**PRESIDENTE, f.f. relatore.** In tal caso è opportuno rinviare la discussione del disegno di legge per dare al Ministero delle finanze la possibilità di predisporre una

nuova formulazione che tenga conto della preoccupazione espressa dal senatore Fortunati.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (540)**

**PRESIDENTE, f.f. relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

L'accertamento dei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è devoluto, anche per quanto riguarda la coltivazione e la custodia del tabacco, alla esclusiva competenza degli organi di Polizia tributaria e di Polizia giudiziaria ordinaria.

È abrogato l'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

Data l'assenza del relatore, senatore Bonacina, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Come è noto, l'Amministrazione dei monopoli svolge, nella coltivazione del tabacco, una complessa attività amministrativa, per tutto quanto concerne il rilascio ed il rinnovo delle licenze, nonchè l'assistenza e la vigilanza tecnica.

Ora, gli impiegati addetti al settore delle coltivazioni del tabacco, accanto a questi compiti fondamentali, debbono esercitare, in base all'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907, anche una vera e propria vigilanza fiscale sulle coltivazioni stesse, svolgendo dei compiti che sono invece propri

della Guardia di finanza e degli organi di Polizia giudiziaria ordinaria.

Gli impiegati del Monopolio, quindi, per poter assolvere le attribuzioni di vigilanza fiscale sono evidentemente costretti a trascurare gli altri compiti loro affidati.

Inoltre, è necessario tenere presente che il fenomeno del contrabbando nel settore della foglia greggia è ormai quasi del tutto scomparso per lasciare il posto a forme massicce di contrabbando di sigarette.

È perciò assolutamente anacronistico mantenere ancora attribuzioni di vigilanza fiscale agli impiegati del Monopolio nella fase della coltivazione, rendendo in tal modo — oltretutto — praticamente impossibile l'espletamento da parte degli stessi dell'attività di assistenza e di vigilanza tecnica.

Per ovviare a tale inconveniente è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale viene devoluto alla esclusiva competenza degli organi di polizia tributaria e di polizia giudiziaria ordinaria l'accertamento delle violazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, anche per quanto concerne la fase della coltivazione del tabacco.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è stato ampiamente illustrato dall'onorevole Presidente, l'accertamento dei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, è affidato ai funzionari del Monopolio, che devono invece svolgere funzioni di assistenza e di vigilanza tecnica.

L'attribuzione dei compiti di polizia tributaria, inoltre, non facilita certamente i contatti tra gli impiegati del Monopolio ed i coltivatori: pertanto, quel rapporto che noi vorremmo fosse stabilito su un piano di completa collaborazione è infirmato da questo alone, per così dire, poliziesco.

Con il passare del tempo, d'altra parte, la vigilanza nel settore della coltivazione si è fatta meno intensa dal momento che — come è stato già rilevato — il contrabbando della foglia greggia è divenuto assai raro.

Mancando, quindi, in gran parte il presupposto di fatto che, *illo tempore*, fece addossare ai funzionari del Monopolio anche la qualifica di agenti di polizia tributaria, pos-

siamo oggi restituire i nostri funzionari alla loro specifica qualifica di assistenza, di aiuto, di consiglio ai coltivatori, lasciando agli organi di polizia tributaria l'accertamento dei reati previsti dalla legge.

S A L E R N I . A me sembra che il disegno di legge in esame possa essere senz'altro approvato anche per una certa uniformità di indirizzo: si tratta, in definitiva, di togliere ai dipendenti del Monopolio funzioni che non sono loro proprie, ma degli agenti tributari.

F R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Mi è sorto un dubbio. È logico che l'accertamento e la persecuzione di reati di natura fiscale sia affidato agli organi di polizia tributaria e che, di conseguenza, gli organi normali dell'Amministrazione dei monopoli siano esonerati da tali funzioni; tuttavia è evidente che per accertare un reato è necessario svolgere delle indagini e quindi, in questo caso, conoscere come procede l'Amministrazione interessata. A me sembra, pertanto, che in tal caso gli organi di polizia tributaria verrebbero in sostanza a prendere un posto che compete agli organi normali dell'Amministrazione.

S A L E R N I . Qui ci troviamo di fronte ad una determinata forma di accertamento di reato, in quanto si tratta di coltivazione di tabacco, la quale implica una vigilanza continua che va dal momento in cui si pianta il tabacco, fino al momento del raccolto e dell'essiccazione.

Ora, questa vigilanza dovrebbe essere sempre svolta dagli ispettori locali amministrativi, i quali avrebbero poi l'obbligo di denunciare eventuali mancanze, eventuali violazioni delle leggi agli organi competenti, il che non toglie però che tale vigilanza — come mi pare avvenga anche attualmente — possa essere esercitata anche dagli agenti di polizia tributaria.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Attualmente gli agenti di polizia tributaria possono intervenire solo su richiesta.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)29<sup>a</sup> SEDUTA (15 ottobre 1964)

S A L E R N I . Si tratta, quindi, di una norma sostitutiva: mentre, infatti, attualmente gli agenti di polizia tributaria non possono procedere se non su richiesta dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli, in base alle disposizioni contenute nel presente disegno di legge potrebbero procedere *ex officio*.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di una norma abrogativa, come si evince chiaramente dal testo del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

S A L E R N I . Mentre prima — ripeto — l'agente di polizia tributaria poteva portarsi nei campi di produzione del tabacco soltanto se chiamato dagli agenti del Monopolio, adesso, invece, per effetto di questa abrogazione, abbiamo una sostituzione di competenze, per cui quei compiti che prima venivano svolti da questi ultimi adesso verranno svolti dagli agenti di polizia tributaria.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Monopolio dei tabacchi è andato sempre di più assumendo le caratteristiche di una azienda industriale particolare, tipica. Un tempo, infatti, le controversie concernenti reati previsti dalla legge n. 907 del 1942 venivano risolte dallo stesso Monopolio. Successivamente, si è sempre meglio precisato che il giudizio e la risoluzione amministrativa di quelle controversie dovevano essere demandati agli organi competenti, cioè alle Intendenze di finanza. Il Monopolio si è, quindi, estraniato da tutte queste contestazioni che lo portavano ad essere al tempo stesso parte in causa e giudice. Attualmente, pertanto, i reati contro la legge sul Monopolio nelle fasi della produzione e della vendita sono di competenza delle Intendenze di finanza e dei giudici ordinari. È rimasta, invece, ancora in piedi, in base alle vecchie disposizioni, la figura unita dell'accertatore, del poliziotto e del tecnico che sorveglia le coltivazioni.

Ora dal momento che il tecnico che sorveglia lo stabilimento è stato giustamente esonerato dai compiti di polizia, si ritiene

opportuno, per l'evidente analogia dei due casi, esonerare dagli stessi compiti anche il tecnico della coltivazione, uniformando il tutto in maniera tale che il Monopolio agisca come un'azienda industriale dall'inizio della coltivazione fino alla vendita del prodotto.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Io insisto nel far presente che per accertare un reato è necessario svolgere un'indagine che riguardi tutto il processo produttivo, perchè il reato può verificarsi all'inizio, a metà o anche alla fine dell'operazione.

Quindi, se gli agenti di polizia tributaria si affiancheranno a quelli dell'Amministrazione nelle indagini su tutto l'andamento della coltivazione, dal principio alla fine, saranno in due a vigilare. È opportuno, pertanto, a mio avviso, approfondire bene la questione per evitare la duplicità dei compiti ed il conseguente eventuale conflitto.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero far presente che se l'Amministrazione dei monopoli ha chiesto la modificazione delle disposizioni vigenti, e l'ha chiesta a distanza di anni, lo ha fatto a ragion veduta. Peraltro, come ho rilevato in precedenza, il contrabbando del tabacco in foglia non esiste quasi più, anche perchè il tabacco che si coltiva in Italia non è fumabile se non è miscelato.

Per tali motivi ritengo, quindi, che le perplessità manifestate dall'onorevole Presidente debbano essere senz'altro superate e che si possa passare senza ulteriore indugio alla approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari